



ISTRUZIONI PER L'AMMINISTRATORE DI SISTEMA

- A. Attribuire le funzioni di amministratore di sistema **previa valutazione** delle caratteristiche di esperienza, capacità e affidabilità dei soggetti designati.
- B. Designare in maniera **individuale e nominativa** gli amministratori di sistema selezionati, riportando per ognuno di essi l'elencazione analitica degli ambiti di operatività consentiti in base al profilo di autorizzazione assegnato. Tale elenco deve essere riportato in un **documento interno** da mantenere **aggiornato e disponibile** in caso di accertamenti sia da parte del Garante sia da parte della Fondazione.
- C. Utilizzare **sempre ed esclusivamente** utenze amministrative **nominali** nell'accesso alle macchine di propria competenza.
- D. **Trasmettere i log di accesso (log on e log off)** delle macchine soggette a contratto verso un server della Fondazione dedicato alla registrazione ed alla verifica (almeno annuale) degli stessi, in base a quanto prescritto nel punto e.) ed f.) del provvedimento del Garante del 27 novembre 2008 (relativo a "misure e accorgimenti prescritti ai titolari dei trattamenti effettuati con strumenti elettronici relativamente alle attribuzioni delle funzioni di amministratore di sistema"), pubblicato sulla G.U. n. 300 del 24 dicembre 2008.
- E. I log di cui al punto D, con le necessarie caratteristiche di completezza, inalterabilità e possibilità di verifica della loro integrità, **dovranno comprendere i riferimenti temporali e la descrizione dell'evento** che le ha generate e verranno conservati per un periodo non inferiore a sei mesi. I parametri tecnici relativi al server della Fondazione al quale girare i log e l'elenco delle macchine e delle componenti oggetto di tale trasmissione dovranno essere richiesti **prima** della presa in carico del sistema, ovvero prima del trattamento dei dati.
- F. Per soddisfare i punti D e E la Fondazione fornirà un client da installare su tutte le macchine contenenti dati personali e sensibili. Qualora non si potesse procedere in tal senso o qualora non si possa rendere nominali gli accessi amministrativi sulle macchine (ad esempio in caso di helpdesk estero con centinaia di operatori), il soggetto esterno **è tenuto sotto la sua responsabilità** a fornire in qualsiasi momento alla Fondazione o al Garante l'elenco **nominativo** degli accessi effettuati.
- G. Quanto descritto e richiesto in tutti i punti precedenti dovrà essere applicato **sia al sistema operativo che all'eventuale database** presente sulla macchina o sulle macchine oggetto del servizio.
- H. L'Amministratore di Sistema è tenuto a non diffondere né divulgare i dati e/o informazioni garantendo il massimo livello di riservatezza. Lo stesso è altresì tenuto a dare tempestiva comunicazione alla Fondazione qualora nell'esercizio della sua attività venisse a conoscenza di dati e informazioni non pertinenti all'ambito di attività oggetto del contratto evidenziando le eventuali non conformità rilevate. La violazione dei suddetti obblighi può comportare l'immediata risoluzione del contratto.

